



Prot. Nr. 29079/22.5.1 ES/fm

Mantova, 18/11/2014

Spett.li

- ORDINI PROFESSIONALI  
- ASSOCIAZIONI ECONOMICHE  
della provincia di Mantova

Loro Sedi

- Oggetto: **Indirizzo di Posta Elettronica Certificata delle imprese iscritte nel Registro.**

Gentili Professionisti,

con la presente riteniamo di dover richiamare la Vostra attenzione sull'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese sia per le imprese individuali che per le società.

Ricordiamo che l'indirizzo risultante dal registro delle imprese confluisce nell'INI-PEC – Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti – che costituisce l'unico accesso agli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti cui è riconosciuto il carattere di ufficialità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con varie circolari, l'ultima delle quali datata 23 giugno 2014 n. 3670/C, ha definitivamente chiarito che l'indirizzo Pec dell'impresa, sia essa società o impresa individuale, deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'impresa medesima.

Anche La presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale, con propria nota dell'11/06/2014 ha ribadito l'assoluta necessità di assicurare l'univocità della PEC e di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti nel registro delle imprese in modo tale che le informazioni acquisite mediante interrogazione effettuata sul portale (<https://www.inipe.gov.it>) siano affidabili a beneficio delle pubbliche amministrazioni richiedenti.

A tal proposito (affidabilità) segnaliamo che, in base ai recenti dati forniti da Infocamere, nel Registro imprese di Mantova il 75% delle imprese ha Pec valide; di queste l'8% sono risultate duplicate ovvero non "univoche". Esiste altresì un elevato numero di Pec non valide e revocate (8,7%).

Chiediamo pertanto la Vostra collaborazione nel provvedere a modificare, nel corso del primo trimestre del prossimo anno, gli indirizzi pec delle imprese vostre clienti che, da una vostra verifica, dovessero risultare non validi, revocati e in dotazione di due o più imprese (ricordiamo che la comunicazione del nuovo indirizzo al registro delle imprese è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria); decorso tale periodo l'ufficio avvierà le procedure d'ufficio per cancellare quelle residue Pec che non saranno state sistemate.

Informiamo altresì che a decorrere dal 2 gennaio 2015, se nella domanda di iscrizione (I1/S1) verrà indicato un indirizzo Pec già presente su posizioni di altre imprese, l'ufficio tratterà la domanda come se fosse sprovvista della Pec, quindi ne sospenderà l'iscrizione per un periodo massimo di tre mesi (in caso di società) o di 45 giorni (in caso di impresa individuale), in attesa che venga comunicato il nuovo indirizzo; decorso inutilmente il termine rifiuterà la domanda con apposito provvedimento.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, come di consueto, chiediamo la più ampia diffusione di questa nota e ringraziamo della collaborazione.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Elena Spagna)